



Numero registro generale 798/2024

Numero sezionale 280/2026

Numero di raccolta generale 20852/2026

Data pubblicazione 19/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- SEZIONE TRIBUTARIA -

OGGETTO

composta dai seguenti magistrati:

Giacomo Maria Stalla	Presidente
Ugo Candia	Consigliere - rel.-
Milena Balsamo	Consigliere
Antonella Dell'Orfano	Consigliere
Annachiara Massafra	Consigliere

REGISTRO - CARTELLA
PAGAMENTO - EREDE
ACCETTANTE CON BENEFICIO
D'INVENTARIO -

Ud. 13/05/2026

ha deliberato di pronunciare la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 798/2024 del ruolo generale, proposto

DA

EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. (codice fiscale 09982061005), in persona del responsabile della Funzione Legale e Contenzioso *pro tempore*, avv. [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina posta in calce al ricorso, dall'avv. [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED])

- RICORRENTE -

E

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (codice fiscale 80184430587), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587).



- CONTRORICORRENTE - RICORRENTE INCIDENTALE -

CONTRO

██████████ (codice fiscale ██████████),
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomina posta in
calce al controricorso, dall'avv. ██████████ (codice fiscale ██████████
██████████).

- CONTRORICORRENTE -

NONCHÉ

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002),
in persona del Direttore e/o legale rappresentante *pro tempore*.

- INTIMATA -

per la cassazione della sentenza n. 4225/1/2023 della Corte di giustizia
tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 10 luglio 2023,
non notificata

UDITA la relazione svolta all'udienza pubblica del 13 maggio 2026 dal
Consigliere Ugo Candia.

UDITA la Sostituta Procuratrice Generale, Rosa Maria Dell'Erba, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso principale e del quarto motivo del
ricorso incidentale.

UDITI l'avv. ██████████ nell'interesse di Equitalia Giustizia S.p.A., l'avv.
██████████ per il Ministero della Giustizia e l'avv. ██████████ per
la contribuente.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di controversia è la cartella di pagamento in atti con cui
l'agente della riscossione chiedeva a ██████████ erede con
beneficio di inventario di ██████████ il versamento della somma di



370.339,00 € a titolo di imposta di registro su crediti di natura giudiziaria conseguenti alla sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2214/2014.

2. Con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, assumendo che la contribuente aveva offerto adeguata prova della propria qualità di erede con beneficio di inventario e che l'agente [...] avrebbe dovuto rinviare la riscossione dell'imposta alla definizione della procedura di cui agli artt. 484 e segg., da svolgersi innanzi al A.G.O», perché «[...] il debito tributario, è esigibile nei confronti degli eredi beneficiari solo quando vi sia prova che la procedura di liquidazione dei debiti ereditari è stata chiusa e sempre che sussista un residuo attivo a favore degli eredi stessi» (così nella pronuncia impugnata).

2. Avverso tale pronuncia Equitalia Giustizia S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 5 gennaio 2024, formulando un unico motivo d'impugnazione, successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c.

3. Il Ministero della Giustizia notificava il 10 gennaio 2024 ricorso incidentale, articolato su quattro motivi.

4. [REDACTED] resisteva con controricorso depositato il 5 febbraio 2026, successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c.

5. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata.

6. La Sostituta Procuratrice Generale, Rosa Maria Dell'Erba, ha depositato in data 16 aprile 2026 conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con l'unico motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., Equitalia Giustizia S.p.A. ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la Corte territoriale aveva confermato l'integrale annullamento dell'atto senza considerare che l'erede con beneficio di inventario è tenuto al versamento dell'imposta, sia pure nei limiti del valore dei beni pervenuti dalla successione, e che il giudice tributario è tenuto a determinare l'importo dovuto.

1.1. Il motivo non è fondato.

Questa Corte, anche di recente - con riferimento all'imposta di successione, ma in applicazione di un principio generale in tema di responsabilità dei debiti ereditari da parte dell'erede accettante con beneficio d'inventario - ha riaffermato il principio secondo cui «In tema di imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non comporta deroga al regime dell'obbligazione tributaria delineata dalle disposizioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, con riferimento alla determinazione della base imponibile (per attivo e passivo ereditario) e viene in rilievo nel momento della riscossione dell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari (prevista dagli artt. 495 e ss. cod. civ.) - al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede, nel rispetto del limite della sua responsabilità per l'imposta di successione; ne consegue che se la definitività dell'atto impositivo incide sull'obbligazione tributaria dell'erede beneficiario, la relativa responsabilità debitoria per l'imposta non potrà essere fatta valere al momento della riscossione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede» (così Cass. n. 17992/2025).



Ciò, in coerenza con i principi di diritto espressi dalla Corte in tema di soggettività passiva dell'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, essendosi rilevato, per un verso, che, per siffatta fattispecie di accettazione, il regime della obbligazione tributaria non deroga alla disciplina (sostanziale e probatoria) delle passività (fiscalmente rilevanti) di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 8, 20 e ss. e, per il restante, che il beneficio di inventario viene in rilievo nel momento della riscossione dell'imposta – secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari (prevista dagli artt. 495 e ss. c.c.) – al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede, nel rispetto del limite della sua responsabilità per l'imposta di successione, determinata secondo le regole fiscali ordinarie (v. Cass. n. 17992/2025, che menziona Cass. n. 32828/2018; Cass. n. 3349/2011; Cass. n. 25670/2008).

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non preclude, quindi, all'amministrazione di esercitare il potere impositivo con la notifica di un avviso di liquidazione nei confronti dell'erede.

Tuttavia, l'obbligazione tributaria dell'erede accettante con beneficio d'inventario per il debito ereditario da ascrivere alle citate procedure liquidatorie codicistiche non potrà essere fatta valere al momento della riscossione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede (v. Cass. n. 1992/2025 cit., che richiama n. 11458/2018; Cass. n. 4788/2017; Cass. n. 14847/2015; Cass. n. 4419/2008).

Tutto ciò, come già chiarito da questa Corte, secondo cui l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - che (non determina di per sé sola il venir meno della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti anche tributari, ma) fa solo sorgere il diritto di questi ultimi a non rispondere *ultra vires hereditatis* - consente a detti eredi di opporre



la limitazione della propria esposizione debitoria mediante un accertamento giudiziale, in mancanza del quale il titolo non sarebbe più contestabile in sede esecutiva (v. Cass. n. 15750/2024 che menziona Cass. n. 4633/1992), laddove il debito dell'Amministrazione diventerà esigibile nei confronti degli eredi (accettanti con beneficio di inventario) solo quando sarà chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore degli eredi (v. Cass. n. 15750/2024 cit., che richiama Cass. n. 23961/2019, in tema di avviso di accertamento, che cita, a sua volta, Cass. n. 23019/2016 e Cass. n. 14847/62015).

1.2. L'impugnata sentenza ha correttamente applicato tali principi ed in coerenza con gli stessi ha negato la legittimità della cartella di pagamento e dunque dell'attività riscossiva, riservandola all'esito delle menzionate procedure liquidatorie e, dunque, in presenza di un residuo attivo in favore dell'erede.

2. Con il ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia ha avanzato quattro motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo di essi è stata dedotta, a mente dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. per avere la Corte di Giustizia Tributaria omesso di pronunciarsi sui motivi di appello incidentale proposti dal Ministero della Giustizia riguardanti:

a). la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art 11 r.d. 1611/1933 e 144 144 c.p.c., stante la mancata corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia in quanto il ricorso non era stato notificato presso l'Avvocatura dello Stato, ove l'Amministrazione statale è domiciliata *ex lege*, con



conseguente necessità di rimessione del giudizio alla commissione tributaria provinciale;

b). l'erronea applicazione dei principi in materia di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ex artt. 484 ss c.c. e in tema di liquidazione dei beni ereditari, oltre che l'erronea applicazione dei principi in materia di corretta ripartizione dell'onere della prova.

2.2. Con la seconda doglianza il Ministero ha dedotto, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. per la motivazione apparente della pronuncia in ordine alle eccezioni svolte dal Ministero, siccome limitata a respingerle senza alcun apparato argomentativo di supporto.

2.3. Con la terza ragione di contestazione il ricorrente incidentale ha eccepito, a mente all'art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 r.d. 1611/1933 e 1144 c.p.c., per non aver rilevato che il contraddittorio non era stato correttamente instaurato nel giudizio di primo grado con il Ministero della Giustizia, atteso che il ricorso non era stato notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ove l'Amministrazione statale è domiciliata *ex lege* in forza delle disposizioni indicate in rubrica.

2.4. Con l'ultimo mezzo di impugnazione il Ministero ha dedotto, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 546/1992 e 484 c.p.c.

3. Le doglianze concernenti la dedotta nullità della sentenza per non essere stato il giudizio di primo grado correttamente instaurato nel contraddittorio del Ministero e per omessa pronuncia su tale eccezione (v. § 2.1.a e 2.3) vanno disattese per la dirimente considerazione secondo la quale non sussiste il litisconsorzio necessario con l'ente impositore,



qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, come più volte chiarito da questa Corte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (cfr. Cass. n.27737/2024, che richiama Cass. n. 16685/2019, Cass. n. 3238/2020, Cass. n. 26092/2020, Cass. n. 3955/ 2020, Cass. n. 6422/2021, Cass. n. 16983/2021, Cass. n. 22756/2021, Cass. n. 37498 /2022, Cass. n. 27227/2023).

Resta, dunque, irrilevante ogni vizio della notifica del ricorso originario al Ministero.

4. Le altre censure (v. § 2.1.b e 2.4.) concernono, sotto diversi angoli visuali (omessa pronuncia e violazione di legge), la violazione dell'art. 484 c.c. e dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, risultano fondate per le ragioni sopra svolte, con valore assorbente rispetto alla contestata omessa pronuncia sulla predetta eccezione.

5. Come pure resta assorbito dalla decisione sopra assunta l'esame della seconda censura del Ministero (v. § 2.2 della presente sentenza), avente ad oggetto la motivazione apparente della sentenza in ordine alle eccezioni mosse dal Ministero relative al difetto del contraddittorio ed alla violazione dell'art. 484 c.c.

6. Sulla scorta delle considerazioni svolte, vanno, dunque, respinti il ricorso principale e quello incidentale.



7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, che si pongono a carico solidale delle parti soccombenti ai sensi dell'art. 97, primo comma, seconda parte, c.p.c., stante l'evidente interesse comune alla causa.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale di Equitalia Giustizia S.p.A. e quello incidentale del Ministero della Giustizia.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore della contribuente nella misura di 8.400,00 €, per competenze, oltre accessori e nell'importo di 200,00 € per spese vive.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Ugo Candia

IL PRESIDENTE

Giacomo Maria Stalla

